

BANDO CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE PRODUZIONI DEL TERRITORIO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

INIZIATIVE FIERISTICHE PROGRAMMATE IN ITALIA E ALL'ESTERO 1° SETTEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti casertani e la loro diffusione, e di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese di produzione del territorio, eroga contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per la partecipazione a fiere in Italia e all' Estero.

Il presente intervento è destinato in particolare ad incentivare la partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche:

- √ in Italia, se presenti nel calendario pubblicato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e
 delle Province autonome consultabile all' indirizzo http://www.regioni.it nella sezione Sviluppo
 economico Sistema Fieristico;
- ✓ all'estero.

E' ammessa, ai fini del presente bando, unicamente la partecipazione diretta a fiere quali espositori o co-espositori, senza l'intermediazione dell'ICE, aziende speciali di enti pubblici e comunque di soggetti pubblici e/o privati che non siano organizzatori esclusivi dell'evento fieristico o non abbiano stipulato contratti di agenzia permanenti con l'organizzatore della manifestazione fieristica.

Non potrà essere oggetto del beneficio di cui al presente bando la partecipazione diretta ed autonoma a iniziative fieristiche alle quali la Camera di Commercio di Caserta e/o la sua Azienda speciale partecipino con una collettiva di imprese provinciali.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziate per le manifestazioni fieristiche con inizio dello svolgimento nel periodo dal 1° Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025 ammontano a € 100.000,00 (centomila//00).

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- ✓ incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- ✓ chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- ✓ riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 3 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE serie L del 15 dicembre 2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 e s.m.i. ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 e s.m.i..

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ART. 4 - CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO - MASSIMALE DE MINIMIS

Ai sensi di quanto disposto nei Regolamenti di cui al precedente articolo gli aiuti concessi possono essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con altri contributi «de minimis», a condizione che non si superino i massimali previsti applicabili all'impresa istante.

In base al Regolamento UE 1408/2013 e al Regolamento UE 2831/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni precedenti all'istanza.

Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE, purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.

Le spese per le quali si chiede il contributo nel presente bando non devono essere state oggetto di concessione da parte di altro bando che preveda divieto di cumulo. L'impresa richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuta concessione di contributi sulle stesse spese ammissibili da parte di altro bando che ne preveda il divieto di cumulo.

Divieto di sovracompensazione: sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel presente bando, non devono essere stati concessi contributi da altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile (stessa/e fattura/e).

¹⁾ Per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e SIAN, la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- ➤ a ridurre, in caso di superamento della soglia de minimis pertinente, il contributo concedibile per farlo rientrare nel massimale de minimis previsto dal Regolamento UE di riferimento;
- a rigettare la domanda di contributo nel caso in cui l'impresa abbia già raggiunto, al momento della registrazione della concessione, il massimale de minimis previsto dal Regolamento UE di riferimento.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al contributo le imprese che hanno sede legale e/o sede operativa in provincia di Caserta, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Caserta, risultanti attive nel Repertorio Economico Amministrativo già nel momento di presentazione della domanda, esercenti attività di **produzione** di beni/servizi e/o di trasformazione, assemblaggio, ideazione, creazione, manipolazione, presentazione, ecc., che valga, in qualche modo, a differenziare l'attività dalla mera intermediazione commerciale e/o distribuzione.

Qualora l'impresa non abbia sede legale in provincia di Caserta, per poter accedere ai benefici occorre che "l'unità locale" presente sul territorio provinciale ospiti l'attività produttiva, o una fase di questa, non essendo sufficiente che in essa si svolgano funzioni meramente amministrative, gestionali o di semplice deposito. Quando la richiesta di contributo promani da un Consorzio, le singole imprese consorziate non possono, per la stessa manifestazione, accedere al beneficio.

A ciascuna impresa potrà essere concesso un contributo per una sola partecipazione fieristica relativa al periodo dal 1° Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025.

Al fine di accedere al beneficio occorre inoltre che:

- ✓ vi sia una stretta attinenza e connessione tra l'attività svolta dall'impresa richiedente e la tipologia di evento per il quale si chiede il contributo;
- √ tra l'impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici non sussistano legami riconducibili
 alla definizione di imprese collegate e di imprese associate;
- √ tra i soci e gli amministratori dell'impresa richiedente non figurino soci o amministratori delle
 imprese fornitrici e viceversa e non vi siano vincoli di parentela o affinità.

ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter accedere al contributo, le imprese di cui all'art. 5 del presente bando devono:

- a) essere in regola con il versamento del diritto annuale, di cui alla legge n. 51 del 26.02.1982 e s.m.i..
- b) essere in regola, all'atto della presentazione della domanda, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il riscontro di posizione NON regolare verificata attraverso il DURC all'atto della presentazione della domanda comporterà il rigetto immediato dell'istanza per mancanza di requisito. I soggetti non censiti ai fini DURC dovranno rendere apposita dichiarazione che sarà sottoposta a verifica e il contributo, se ammissibile, sarà erogato solo successivamente al positivo riscontro da parte degli Enti competenti in materia.
 - Il richiedente, pertanto, verificherà la regolarità della posizione prima dell'inoltro della domanda di contributo, non essendo prevista la possibilità di sanare successivamente eventuali irregolarità.
- c) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- d) risultare iscritte al Registro delle Imprese quali imprese "attive" al momento della presentazione della domanda (denuncia di inizio attività registrata nel R.E.A.) e fino al momento della liquidazione del contributo;
- e) aver iscritto al Registro imprese la propria casella di posta elettronica certificata (pec);
- f) non aver raggiunto il limite di cumulabilità di contributi relativi alla medesima iniziativa come indicato nel precedente art. 4;
- g) non essere sottoposte a procedura concorsuale, né trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- h) non essere in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della Commissione europea;
- i) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- j) non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- k) non essere nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, ai fini della determinazione del contributo e del suo ammontare, le spese di seguito elencate:

- ✓ noleggio area espositiva e servizi fieristici di supporto alla presenza in fiera (ivi comprese le quote obbligatorie di iscrizione alla manifestazione e nel catalogo della stessa, assicurazione, pulizia stand, interpretariato, servizio hostess);
- ✓ allestimento spazio espositivo;

✓ spedizione, curata da un soggetto terzo, dei prodotti da esporre.

Non concorrono alla determinazione del contributo le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato di presenziare alla fiera né quelle a diverso titolo sostenute.

Quando l'importo complessivo delle spese ammissibili non superi i 2.000,00 euro, la domanda di contributo è inammissibile.

La misura del contributo è determinata sulla scorta dell'importo che le imprese, all'atto della presentazione dell'istanza, preventivano di sostenere o dichiarano di aver sostenuto, compilando obbligatoriamente l'apposito riquadro della domanda (in caso di mancata compilazione, il riquadro sarà considerato come valorizzato con l'importo minimo di € 2.000,00) e in base alle seguenti regole:

Fiere in ITALIA

Tipologia beneficiario	Area geografica nella quale si svolge la fiera	Importo massimo del contributo	Importo % contributo
Imprese aventi SEDE LEGALE in provincia di Caserta	Regione Campania	€ 5.000,00	50% delle spese ammissibili rendicontate (calcolato sugli imponibili delle fatture)
Imprese aventi SEDE LEGALE in provincia di Caserta	ITALIA con esclusione della RegioneCampania	€ 10.000,00	50% delle spese ammissibili rendicontate (calcolato sugli imponibili delle fatture)
Imprese aventi SEDE OPERATIVA in provincia di Caserta	ITALIA Inclusa la Regione Campania	€ 2.000,00	50% delle spese ammissibili rendicontate (calcolato sugli imponibili delle fatture)

Fiere all' ESTERO

Tipologia beneficiario	Importo massimo del contributo	importo % contributo	
Imprese aventi SEDE LEGALE in provincia di Caserta	€ 10.000,00	50% delle spese ammissibili rendicontate (calcolato sugli imponibili delle fatture)	
Imprese aventi SEDE OPERATIVA in provincia di Caserta	€ 2.000,00	50% delle spese ammissibili rendicontate (calcolato sugli imponibili delle fatture)	

Nell'ipotesi di condivisione dello spazio espositivo tra due o più imprese, ivi comprese le imprese e/o i marchi rappresentati (se non di proprietà/licenza dell'espositore), come risultante dal catalogo espositori predisposto dagli organizzatori della fiera, il contributo sarà ridotto in misura strettamente proporzionale, dividendo la totalità della spesa sostenuta per il numero di imprese/marchi presenti e/o rappresentati.

Il contributo, calcolato sull'imponibile al netto di tasse e imposte di qualsivoglia natura e specie, è comprensivo della ritenuta di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73 ed è soggetto ai limiti imposti dalla normativa comunitaria (de minimis).

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere inoltrate utilizzando - a pena di esclusione — gli appositi "Modello di domanda" e "Modello dichiarazione de minimis", allegati al presente bando scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it - sezione News e sezione Promozione e Finanziamenti/Incentivi alle imprese. Alla domanda deve essere allegata la quietanza di avvenuto pagamento dell'Imposta di Bollo di 16€ dovuta per legge.

I modelli, compilati integralmente, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante/titolare con FIRMA DIGITALE in formato ".p7m" (CADES), ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e s.m.i..

L'istanza deve essere trasmessa **esclusivamente a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata** - all'indirizzo **PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT**, dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo camerale On line fino alle ore 12.00 del 10 Dicembre 2025.

Saranno considerate inammissibili e non suscettibili di integrazione/sanatoria le istanze:

- √ inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e/o oltre la scadenza indicata;
- √ inviate con altre modalità di trasmissione o ad indirizzi diversi dalla PEC indicata nel bando;
- √ contenenti richieste di contributo relative a più manifestazioni fieristiche con un unico invio;
- ✓ prive di firma digitale del legale rappresentante/titolare o comunque non rispondenti ai requisiti di validità prescritti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (ad es. certificati digitali revocati).

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

La domanda di ammissione deve riportare:

- ✓ le generalità complete del richiedente (titolare o legale rappresentante), codice fiscale e residenza anagrafica;
- ✓ la ragione o denominazione sociale, con la indicazione della sede legale, del numero di partita IVA/codice fiscale e del numero REA del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta;
- ✓ la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dal presente bando, resa dal/i legale/i rappresentante-i/titolare-i, ai sensi del D.P.R 445/00 e s.m.i.

La regolarità della posizione relativa al pagamento del diritto annuale camerale e di quella concernente il DURC saranno verificate direttamente dall' Ufficio, tenendo conto degli aggiornamenti normativi in itinere.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Ai fini dell'istruttoria è prevista una procedura a sportello (di cui all'art.5, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le istanze pervenute all'Ufficio:

- ✓ se complete e regolari, determineranno una lista, formulata in base all'ordine cronologico di trasmissione (farà fede la data e l'ora della trasmissione della pec);
- ✓ se complete e regolari, saranno ammesse a contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della capienza del fondo. L' Ufficio non disporrà alcuna ammissione a contributo parziale, nel caso in cui la disponibilità residua sullo stanziamento non permetta il riconoscimento del beneficio per la totalità della somma spettante;
- ✓ se eccedenti la disponibilità dello stanziamento iniziale, saranno poste in lista di attesa ed
 esaminate solo nell'ipotesi di integrazione della dotazione finanziaria o nel caso in cui si
 realizzino economie di spese per rinunce, revoche o rendicontazioni d'importo inferiore rispetto
 a quanto dichiarato nel modello di domanda;
- ✓ se incomplete (ad es. per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari (ad es. per diritto annuale non pagato), saranno sospese. Al riguardo, potrà essere assegnato all'impresa richiedente un termine massimo di 7 gg solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l'Ufficio provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni, che, se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto dell'istanza. Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità, l'istanza sarà inserita in lista alla data della regolarizzazione.

Tutte le comunicazioni sono effettuate e devono essere ricevute a mezzo pec all'indirizzo PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT.

Tutte le comunicazioni saranno gestite dalla Camera via pec, utilizzando unicamente la casella pec dalla quale perverrà il modello di domanda.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO - RINUNCIA

Entro 30 gg solari - tenuto conto delle modalità telematiche di invio, il termine finale può anche coincidere con un giorno festivo - dalla conclusione dell'evento fieristico o dalla ricezione della comunicazione di ammissione a contributo, se intervenuta successivamente alla conclusione dell'evento, l'impresa deve, a pena di decadenza dal beneficio, trasmettere, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it, l'apposito modello per la rendicontazione (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it – sezione "Ultime Notizie" e sezione "Promozione e Finanziamenti /incentivi alle imprese") allegando allo stesso la documentazione indicata nei seguenti punti A), B) e C):

A) Copia delle fatture o ricevute fiscali (contenenti il codice C.U.P. -Codice unico progetto)

Le copie delle fatture/ricevute, pena l'esclusione delle relative spese dal computo per il calcolo del contributo, devono riportare una chiara indicazione della manifestazione fieristica cui si riferiscono e il C.U.P. (Codice Unico Progetto) riportato nell'atto di concessione o comunicato al beneficiario in sede di concessione del contributo. I documenti (fatture/ricevute fiscali) che non riportano il codice C.U.P. non sono idonei per la liquidazione del contributo concesso, rendendosi necessaria la presentazione di documentazione integrativa (es. Autofattura contenente i dati completi della fattura del fornitore e il codice C.U.P. riportato nell'atto di concessione o comunicato al beneficiario in sede di concessione del contributo).

Si segnala a tal proposito l'interpello 438/2020 dell'Agenzia delle Entrate che, seppur per differente fattispecie, indica, quale strumento per integrare la documentazione non idonea, la realizzazione di "un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019" (cfr. anche circolare n. 13/E del 2018 - risposta quesito 3.1- Agenzia delle Entrate).

In mancanza, l'ufficio provvederà a richiedere preventivo analitico delle voci indicate in fattura e/o documentazione integrativa.

B) Copia dei pagamenti effettuati, per ciascuna fattura/ricevuta, esclusivamente mediante transazioni bancarie definitive e verificabili (quietanze di bonifico o RI.BA ecc..). Non sono consentiti i pagamenti in contanti e a mezzo assegno bancario/postale/circolare.

Le copie delle quietanze di pagamento a mezzo bonifico devono recare l'indicazione del C.R.O./T.R.N. (codice di riferimento dell'operazione) e/o analogo codice/attestazione che dimostri l'effettuazione della transazione non revocabile.

C) Documentazione probativa della partecipazione all'iniziativa fieristica (ad es. Contratto locazione spazi o assegnazione Stand, ecc..).

In caso di documentazione incompleta o carente, l'Ufficio assegna un termine finale di **7 gg solari** per la presentazione delle integrazioni richieste. Decorso quest'ultimo termine senza che siano pervenute integrazioni valutate utili, l'istruttoria sarà completata con eventuale rigetto dell'istanza o determinazione del contributo senza tener conto della documentazione di natura contabile (fattura/ricevuta, quietanza bonifico, estratto conto) mancante e non trasmessa.

Ogni comunicazione e tutta la documentazione completa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/titolare con FIRMA DIGITALE (in formato ".p7m" CADES, ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82) e trasmessa, a pena di irricevibilità, a mezzo pec all'indirizzo PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT..

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata consegna delle istanze imputabile ai soggetti gestori del servizio di posta elettronica certificata.

L'impresa può anche rinunciare al contributo, dandone informativa scritta all'ufficio, entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO – CONTROLLI - RIGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- ✓ al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando ed in particolare quelle di cui all'art. 6;
- √ a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulla conformità all'originale dei documenti trasmessi. Potrà richiedere all'impresa interessata l'esibizione del documento originale entro un termine stabilito. L'inosservanza di tale termine o la difformità dall'originale del documento prodotto comportano la decadenza dall'ammissione o la revoca del contributo se già liquidato.

Sono rigettate, con atto del Dirigente, le istanze:

- √ non presentate nell'arco temporale previsto. Al riguardo, farà fede la data di spedizione della domanda così come risultante dalla PEC trasmessa dall' impresa istante;
- ✓ presentate su modulistica diversa da quella appositamente prevista (anche utilizzando modulistica relativa al bando di anni precedenti) o priva di firma digitale o con firma digitale non rispondente ai requisiti di validità prescritti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- √ trasmesse da imprese che non risultino "attive" all' atto della presentazione della domanda o
 che non abbiano iscritto al Registro imprese la propria casella PEC;
- ✓ che non sanino la propria posizione diritto annuale nei 7 gg successivi (dies a quo e festivi compresi) dalla ricezione della pec camerale di richiesta di regolarizzazione;
- ✓ per le quali all'esito della richiesta di DURC pervenga un documento che restituisca un esito negativo (posizione durc dell'impresa non regolare);
- ✓ per le quali si riscontri, al momento della presentazione dell'istanza o della registrazione del contributo nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che l'impresa beneficiaria abbia superato il massimale di importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili prescritti nei Regolamenti e richiamati negli artt. 3 e 4 del presente bando;
- ✓ trasmesse da imprese che abbiano già richiesto un contributo per altra manifestazione fieristica accedendo al presente bando;
- ✓ contenenti richieste di contributo relative a più manifestazioni fieristiche con un unico invio;
- ✓ riferite alla partecipazione manifestazioni fieristiche con inizio dello svolgimento **non** ricompreso nel periodo dal 1° Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025;
- √ riferite alla partecipazione a manifestazioni fieristiche svoltesi in Italia non presenti nel calendario pubblicato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome consultabile all' indirizzo http://www.regioni.it nella sezione Sviluppo economico – Sistema Fieristico;
- ✓ riferite alla partecipazione ad eventi per i quali, anche a seguito di richiesta di chiarimenti
 istruttori, non sia ravvisata alcuna attinenza e connessione tra l'attività svolta dal richiedente e
 la tipologia di evento;
- ✓ riferite alla partecipazione ad eventi per i quali viene organizzata la partecipazione collettiva a cura della Camera di Commercio di Caserta, a meno che lo spazio disponibile sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste di adesione:
- ✓ che dichiarino nell'apposito campo del modello di domanda di prevedere una spesa inferiore a € 2.000,00 iva esclusa;
- ✓ inviate da imprese che non abbiano, all'atto della presentazione dell'istanza, sede operativa in

provincia di Caserta. Si specifica che per poter accedere ai benefici occorre che l'unità locale" presente sul territorio provinciale ospiti attività produttiva di beni e/o servizi, non essendo sufficiente che in essa si svolgano intermediazione commerciale e/o distribuzione, nonché funzioni meramente amministrative, gestionali o di semplice deposito;

- ✓ per le quali non sia intervenuta, nel termine perentorio previsto dal bando, l'integrazione richiesta ai fini del completamento e/o della regolarizzazione dell'istanza stessa;
- ✓ nei casi in cui la legge disponga la decadenza dal beneficio.

La **revoca** dell'ammissione a contributo è disposta con determinazione dirigenziale nelle seguenti ipotesi:

- √ l'impresa comunica la rinuncia al contributo successivamente all' ammissione a contributo;
- √ l'impresa non presenta la rendicontazione, relativa all'evento fieristico per il quale ha chiesto e
 ottenuto l'ammissione a contributo, entro il termine previsto di 30 gg dalla conclusione
 dell'evento stesso o dalla ricezione della comunicazione di ammissione a contributo, se
 intervenuta successivamente alla conclusione della fiera;
- ✓ l'impresa sia ammessa a contributo e in fase di rendicontazione emerga che non ha partecipato in maniera diretta e autonoma all'evento fieristico, quale espositore o co-espositore, ma attraverso l'intermediazione dell'ICE, aziende speciali di enti pubblici e comunque di soggetti pubblici e/o privati che non siano organizzatori esclusivi dell'evento fieristico o non abbiano stipulato contratti di agenzia permanenti con l'organizzatore della manifestazione fieristica;
- √ tra l'impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici sussistono legami riconducibili alla
 definizione di imprese collegate e di imprese associate e qualora tra i soci e gli amministratori
 dell'impresa richiedente figurino soci o amministratori delle imprese fornitrici e viceversa e vi
 siano vincoli di parentela o affinità;
- √ qualora, successivamente all'ammissione a contributo, emerga che le spese ammissibili rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori all'investimento minimo previsto, pari a € 2.000,00;
- ✓ falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione a contributo;
- ✓ apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- ✓ nel caso non siano intervenute, nei termini perentori previsti dal bando, le integrazioni richieste ai fini del completamento e/o della regolarizzazione dell'istanza stessa;
- ✓ nei casi in cui la legge disponga la decadenza dal beneficio.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria, è tenuta a restituire, entro 30 giorni, dalla data di notifica del relativo provvedimento dirigenziale, l'importo indebitamente percepito su cui grava l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quella di avvenuto rimborso.

ART. 12 - INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta (di seguito, anche più semplicemente, "la Camera di Commercio" o "la CCIAA") intende fornire le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, nell'ambito delle procedure in oggetto.

1. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, avente sede in Caserta, Via Roma n. 75, P.IVA 00908580616, CF 80004270619, tel. 0823/249111, PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it, sito internet www.ce.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati.

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Caserta tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: privacy@ce.legalmail.camcom.it;
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Caserta Via Roma, n. 75.

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento.

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui al Bando adottato dall'Ente. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e di rendicontazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento.

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

5. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di

Caserta, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Caserta nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- Aziende speciali della Camera di commercio;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi.

I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

8. Periodo di conservazione dei dati.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato e forme di tutela.

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai para. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, **all'Autorità garante per la protezione dei dati personali**, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante stesso.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI, CONTATTI

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo:

infobandipromozione@ce.camcom.it